

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CUCCHI, Enrico BORGHI, DE CRISTOFARO, D’ELIA, Barbara FLORIDIA, LOMBARDO, MALPEZZI, MAGNI, PATTON, SBROLLINI, SCALFAROTTO, SPAGNOLLI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI e Aurora FLORIDIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini

ONOREVOLI SENATORI. – Pier Paolo Pasolini, figura di spicco del Novecento, si distinse come poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo. La sua versatilità culturale si estese anche in altri campi.

Analizzò con attenzione i mutamenti della società italiana dall’immediato dopoguerra fino alla metà degli anni Settanta. La sua figura, a tratti controversa, fu spesso al centro di dibattiti accesi e polemiche forti a causa della franchezza dei suoi giudizi. Le sue critiche verso le abitudini borghesi e la nascente società dei consumi in Italia furono taglienti, definendo i membri della borghesia come « brutti e stupidi automi adoratori di

feticci ». Altrettanto incisive furono le sue osservazioni sul « Sessantotto » e sui suoi protagonisti, ai quali attribuì l’etichetta di « figli di papà » e l’evento stesso come un « sacro teppismo di eletta tradizione risorgimentale ». Il suo rapporto con la propria omosessualità rimase un punto centrale del suo personaggio pubblico.

La poesia è stata per Pasolini una straordinaria fonte di esperienze sorprendenti, un laboratorio eccezionale che ha plasmato il suo percorso formativo. Era per lui più di una semplice operazione linguistica: trasformava sentimenti in parole pregnanti, superando i confini culturali. La sua sincerità

emotiva ed esistenziale non solo ci guida nell'analisi delle nostre contraddizioni, ma ci illumina anche su di esse.

Tuttavia egli fu un personaggio molto scomodo e controversa è stata la sua morte. Nella notte del 2 novembre 1975, all'età di 53 anni, Pasolini fu vittima di un brutale assassinio. La sua vita si spense sulla spiaggia dell'idroscalo di Ostia, una località nel comune di Roma, dove venne violentemente aggredito e travolto dalla sua stessa auto. Il suo corpo martoriato fu scoperto intorno alle 6:30 da una donna.

L'accusa dell'omicidio ricadde su Giuseppe (detto Pino) Pelosi, un diciassettenne di Guidonia Montecelio, già conosciuto dalle autorità come ladro di automobili e persona legata alla vita notturna. Fu fermato la stessa notte alla guida dell'auto di Pasolini. Pelosi raccontò di essere stato in piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, con tre persone più grandi di lui. Sostenne che Pasolini lo avesse avvicinato al bar Dei, invitandolo a salire sulla sua Alfa Romeo Giulia 2000 GT veloce, promettendogli un compenso.

Dopo una cena offerta da Pasolini nella trattoria « Biondo Tevere », vicino alla basilica di San Paolo, i due si diressero verso la periferia di Ostia. Secondo la sentenza emessa, la tragedia ebbe inizio a causa di richieste sessuali di Pasolini, alle quali Pelosi si rifiutò di accondiscendere, scatenando un alterco fuori dall'auto.

Pelosi fu condannato in primo grado per « omicidio volontario in concorso con ignoti ». Il 4 dicembre 1976, la Corte d'Appello confermò la condanna dell'imputato, ma escluse ogni coinvolgimento di altre persone nell'omicidio, modificando parzialmente la sentenza di primo grado. Pelosi, gravemente malato, morì il 20 luglio 2017, all'età di 59 anni.

Nonostante alcune eclatanti novità, la verità giudiziaria sulla morte di Pasolini rimane ferma alla sentenza d'appello stilata il 4 dicembre 1976.

Per tutte queste ragioni presentiamo questo disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare monocamerale sulla morte di Pasolini.

Non per necessità accademiche – sono infatti numerosi gli studi su Paolini – ma perché abbiamo bisogno di fare in modo che, anche trasversalmente alle forze politiche, si faccia chiarezza su una morte controversa e si possa consegnare la verità storica a un grande intellettuale del Novecento.

L'articolo 1 definisce i compiti della Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sulla morte di Pasolini. L'articolo 2 stabilisce la durata della Commissione e l'obbligo di elaborare una relazione illustrativa sui risultati dell'inchiesta. L'articolo 3 disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione, composta da ventuno senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti di tutti i gruppi parlamentari; vengono altresì stabilite le modalità di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza. Le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del Senato.

L'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza davanti alla commissione. L'articolo 5 definisce i poteri e limiti della Commissione, la quale procede agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commissione)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, di seguito denominata « Commissione », con il compito di svolgere indagini e approfondimenti al fine di:

a) rivalutare compiutamente l'attività di indagine svolta nelle fasi successive al delitto;

b) esaminare gli atti e i documenti raccolti sino a oggi dall'autorità giudiziaria avente a oggetto l'omicidio disponendo i necessari approfondimenti investigativi;

c) verificare il movente e gli esecutori dell'omicidio.

Art. 2.

(Relazione conclusiva)

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 3.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del

Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti di tutti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in seno al Gruppo misto.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento

coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione, compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta, oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico e per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

€ 1,00